

**AGEVOLAZIONI****Nuovi incentivi per le rinnovabili**

di Luigi Scappini

Nuova linfa alle **rinnovabili**. È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 150 del 29 giugno 2016 il **decreto 23 giugno** 2016 con cui sono **stabiliti**, limitatamente al solo **2016**, gli **incentivi** disponibili per le **energie rinnovabili**, a esclusione del fotovoltaico; quindi, sono interessati rispettivamente gli impianti **eolici**, **idrici**, **geotermici**, a **biomassa** e **biogas** e i **solari termodinamici**.

Attenzione però che, nonostante i **fondi** stanziati ammontino a **435 milioni** di euro, si ricorda come le **agevolazioni** verranno **stoppatte al raggiungimento** complessivo di **5,8 miliardi** di euro **complessivi** e, al 31 maggio, il contatore del **Gse** era a 5,553 miliardi.

Se da un lato, gli incentivi previsti si attestano su **valori più bassi** rispetto a quelli previsti dal **precedente** D.M. 6 luglio 2012, sicuramente positiva è la previsione per cui, in ragione proprio dell'approssimarsi del tetto massimo complessivo di erogazione, il **contatore** del Gse **scatterà** solamente quando l'**impianto** entrerà **in funzione** e non come previsto precedentemente al momento della domanda.

In attesa della pubblicazione, nel termine del prossimo **15 luglio**, da parte del Gse delle **procedure operative**, si ricorda come la Legge di Stabilità per il 2016 sia intervenuta per delineare quella che dovrebbe essere la versione definitiva della **tassazione** per quanto concerne la produzione di **energia verde** da parte degli **imprenditori agricoli**.

Tuttavia, bisogna evidenziare come **non tutte** le **fonti** di energia rinnovabile prodotta dall'imprenditore agricolo soggiacciono a un **regime fiscale di favore**, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 423, L. 266/2005, la Finanziaria per il 2006, **soltanto** le attività di "produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili **agroforestali** ... e **fotovoltaiche** ... nonché di **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di **prodotti chimici** derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli" rappresentano attività connesse a quelle agricole.

La "selezione" operata dal Legislatore potrebbe destare qualche **perplessità**, atteso che sono state **escluse eolico** e **idrico** che, nella storicità dell'agricoltura, sono le uniche forme di energia rinnovabile da sempre utilizzate e sfruttate da parte dell'imprenditore agricolo.

Ma senza soffermarci su inutili diatribe, per la parte che qui interessa, i nuovi incentivi potranno interessare, da un lato, la **produzione e cessione** di energia elettrica e calorica da fonti **rinnovabili agroforestali**, cioè le "**biomasse**", la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e

residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze animali e vegetali) e dalla silvicoltura (a titolo di esempio, le **biomasse legnose** sono quelle che si ottengono dalla legna da ardere, il **cippato** di origine agroforestale o il **pellet** derivante dalla segatura del legno) e, dall'altro, la produzione e cessione di **carburanti** ottenuti da produzioni vegetali. In questo caso ci riferiamo al **biogas**.

Nel momento in cui caliamo l'analisi da un punto di vista squisitamente impositivo, evidente è il diverso trattamento riservato dal Legislatore con l'articolo 1, comma 910, L. 208/2015, fermo restando che in entrambi i casi, trattandosi di **attività connesse**, il punto di partenza sarà sempre il **rispetto** del requisito **soggettivo** (esercitare già un'attività agricola per definizione) e della **prevalenza** (utilizzare nell'attività connessa prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività principale).

In particolare, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse, la tassazione prevede una **franchigia**, che comporta una **tassazione catastale** inglobata nel reddito agrario dichiarato dall'imprenditore agricolo a prescindere dalla verifica o meno della prevalenza, che si ritiene comunque rispettata; infatti, **sino a 2.400.000 kWh annui** costituiscono attività **connesse** ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, codice civile e si considerano **produttive di reddito agrario**. L'**eccedenza**, a prescindere dal rispetto o meno della prevalenza, concorrerà a formare il reddito in via **forfettaria**, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il **coefficiente** di redditività del **25%**, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

Al contrario, per la produzione di **biogas**, al **rispetto** della **prevalenza**, l'intero reddito prodotto viene **assorbito** dal reddito **agrario** dichiarato.